



CONSIDERAZIONI
SU CIRCOLARE
MINISTERO
INTERNI NOTIFICA
A MEZZO P.E.C. A
IMPRESA
INDIVIDUALE

La circolare del Ministero dell'Interno del 06/06/2020 Prot. 300/A/4027/20/127/9 avente ad oggetto la notificazione a mezzo p.e.c. delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, rappresenta un'interessante valutazione dei rischi di violazione della privacy del titolare di impresa individuale e fa seguito alle indicazioni del Garante della protezione dei dati personali chiamato ad esprimersi in seguito ad alcune segnalazioni pervenute sull'argomento.

Il garante ha infatti rilevato che nel caso di impresa individuale il veicolo utilizzato per commettere l'infrazione potrebbe essere intestato sia all'impresa che direttamente al suo titolare che avrebbe potuto utilizzarlo sia a titolo personale sia nell'esercizio d'impresa.

Considerato che l'impresa registrata in INI-PEC (indice delle imprese e dei liberi professionisti) ha lo stesso domicilio fiscale del suo titolare, in quanto l'impresa individuale pur rappresentando un'organizzazione di beni e servizi dotata di una sua soggettività, vede come unico responsabile il suo titolare, la circolare precisa che tale circostanza potrebbe indurre a utilizzare l'indirizzo p.e.c. dell'impresa per notificare atti che riguardano personalmente l'imprenditore, rendendo così visibili i suoi dati personali ai dipendenti dell'impresa che hanno accesso alla p.e.c.

Per tal motivo la circolare raccomanda di non utilizzare l'indirizzo p.e.c. dell'impresa nel caso il veicolo non sia intestato espressamente ad essa non potendo determinare a quale titolo il veicolo sia stato utilizzato, ma di ricorrere in questo caso alla notificazione mediante procedimento ordinario (notifica postale o a mezzo messo comunale).

Alcuni passaggi della circolare, tuttavia, danno lo spunto per altre valutazioni.

Nella circolare si evidenzia infatti che l'impresa ha una sua soggettività, richiamando la presunta personalità giuridica della stessa, peraltro impropriamente, in quanto si può eventualmente parlare di una peculiare organizzazione di beni e servizi che tuttavia non disgiunge la responsabilità di gestione d'impresa da quella del suo titolare.

Ciò che è interessante, tuttavia, sta proprio nella differenziazione tra impresa e titolare, rammentando che l'obbligo di registrazione del proprio domicilio digitale è posto in carico all'impresa dall'art. 5 DL 179/2012.

E' vero che le valutazioni riportate nella circolare riguardano un problema di rispetto della privacy del titolare e non investono la validità della notificazione telematica eseguita per mezzo del domicilio digitale reperito in INI-PEC, tuttavia la distinzione tra le due posizioni in cui si verrebbe a trovare il titolare nel caso di sanzione comminatagli personalmente piuttosto che nell'esercizio d'impresa, oltre a indurre cautela sotto il profilo del rispetto della riservatezza sembra richiedere analogo approccio sul versante della validità della notificazione.

Giova osservare infatti che il legislatore ha espressamente previsto la possibilità di eseguire la notificazione al libero professionista al suo domicilio digitale reperibile in INI-PEC nella misura in cui lo stesso sia stato acquisito nell'indice dei domicili digitali delle persone fisiche di cui all'art. 6-quater del Dlgs 82/2005.

Infatti, il legislatore ha previsto che i domicili digitali dei liberi professionisti saranno automaticamente acquisiti in ANPR, salvo poi la possibilità del libero professionista di comunicare un diverso domicilio digitale, ma non ha previsto altrettanto per il domicilio digitale dell'impresa individuale rispetto al suo titolare.

Potremo quindi ritenere a maggior ragione che non sia possibile eseguire la notificazione al rappresentante di una società nella sua qualità di trasgressore attraverso invio della p.e.c. al domicilio digitale della società rappresentata.

Ritornando invece alle valutazioni del Garante della privacy, sembra che il Garante dia per scontato che le comunicazioni che pervengono alla p.e.c. dell'impresa possano essere visionate dagli impiegati che ne hanno la disponibilità, senza tuttavia che ciò violi la riservatezza del titolare.

Continuando su questo ragionamento potremmo quindi affermare che quando la notificazione all'impresa sia effettuata presso la sua sede dal messo comunale, l'eventuale consegna dell'atto a persona addetta al ritiro senza inserimento in busta chiusa non costituirebbe violazione della privacy e questo quindi anche quando si tratti di persone giuridiche o di società senza personalità giuridica.

Invero verrebbe da chiedersi però perché il Garante, nel caso di veicolo intestato ad un libero professionista non ritiene che l'invio di una p.e.c. al suo domicilio digitale possa costituire un rischio analogo di lesione della sua riservatezza visto che il suo studio può avvalersi anche di collaboratori e impiegati che potrebbero visionare la p.e.c.?

Per ottenere questa risposta dovremo probabilmente attendere che ulteriori rilievi sottopongano all'attenzione del Garante dei dati personali anche questa possibilità.